



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE
ISTANZE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA**

approvato all'adunanza del 15 giugno 2016

1. Premessa.

Il patrocinio a spese dello Stato trova il suo fondamento normativo nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002, articoli da 74 a 141).

È finalizzato all'attuazione dell'art. 24 della Costituzione e a garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo; garantisce pertanto il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui compenso è a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano pertanto provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

È previsto per i processi civili, amministrativi e tributari.

2. Il requisito del reddito.

Il limite reddituale per accedere al patrocinio a spese dello Stato è, attualmente, di € 11.528,41. Per il calcolo del reddito e per ogni ulteriore approfondimento al riguardo si rimanda al sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp).

Nella determinazione del reddito occorre sommare, tenendosi conto anche dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, tutti i redditi del nucleo familiare, salvi i casi di esclusione dal cumulo: ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. n. 115/2002, si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità, oppure per i processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

Per i redditi del soggetto extracomunitario prodotti all'estero occorre produrre apposita certificazione dell'autorità consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato o, in mancanza, apposita autocertificazione.

3. Il contenuto dell'istanza.

L'istanza, da presentarsi a cura della parte o del difensore, deve contenere:

a) la sintetica elencazione dei motivi della domanda giudiziale, per la valutazione della sua "non manifesta infondatezza"; a titolo esemplificativo e non tassativo, la manifesta infondatezza verrà rilevata sulla base dei seguenti criteri:

- manifesto difetto di legittimazione attiva del richiedente o passiva del soggetto nei confronti del quale l'istante ha proposto o intende proporre l'azione;
- decorrenza dei termini per la proposizione dell'azione (prescrizione o decadenza);
- in caso di procedure esecutive, mancata indicazione dei beni o dei crediti sui quali si intende soddisfare il credito;
- mancata indicazione dei fatti posti a fondamento dell'azione che la parte intende proporre;

b) la specifica indicazione dei termini per la proposizione della domanda giudiziale, al fine di consentire l'individuazione dei termini di prescrizione e decadenza della stessa;

c) l'allegazione dei seguenti documenti:

1. l'autocertificazione dello stato di famiglia;
2. la fotocopia del documento d'identità o del permesso di soggiorno;
3. nel caso di procedimenti già pendenti, di impugnazioni, reclami o costituzioni in giudizio, la copia degli atti di causa, delle pronunce o dei provvedimenti resi, del titolo esecutivo e del numero di ruolo;
4. la copia di tutti i documenti utili alla valutazione della non manifesta infondatezza della domanda giudiziale;
5. la copia (a seconda dei casi) della dichiarazione dei redditi, del CUD, del certificato di disoccupazione, delle attestazioni INPS o simili dei redditi da pensione, della certificazione ISEE del nucleo familiare convivente dal quale emerga il reddito complessivo dello stesso;
6. la copia di una eventuale precedente delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; si fa presente che, una volta ottenuta l'ammissione per un giudizio in primo grado, non è necessaria una nuova istanza di ammissione qualora il provvedimento ottenuto sia favorevole al beneficiario.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza.

Se presentata dal difensore, l'istanza dovrà essere sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore; essa potrà essere inoltrata via pec all'indirizzo patrocinio@ordineavvocatibopec.it.

5. La competenza del Consiglio dell'Ordine.

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'istanza come presentata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

In caso di documentazione incompleta o mancante, l'istanza verrà sospesa, al fine di consentire all'interessato l'integrazione dei documenti, e successivamente riesaminata.

Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine respinga o dichiari inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

La decisione sull'ammissione in via provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine non è subordinata ad alcun obbligo di motivazione in merito alla valutazione della non manifesta infondatezza della domanda giudiziale (Corte Costituzionale, ordinanza n. 220/2009).